

## Linea guida per gli scambi tra i Paesi Membri e le importazioni da Paesi Terzi di cani e gatti a carattere commerciale

### 1. Premessa

Fin dal 1992, con la *Direttiva 92/65 CEE del 13 luglio* (art.10), la Commissione Europea ha armonizzato le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi tra i Paesi Membri e alle importazioni da Paesi Terzi a carattere commerciale di cani e gatti. Commerciale, cioè a scopo di profitto.

Va precisato subito che i termini sopra citati di “scambio” e “importazione” connotano solo gli spostamenti commerciali: “scambio” è lo spostamento tra Paesi Membri (es. Spagna e Italia); “importazione” è l'introduzione nel territorio dell'Unione Europea da un Paese Terzo (es. dalla Croazia all'Italia).

La direttiva 92/65/CEE è stata modificata da un'altra norma comunitaria, il regolamento CE 26 marzo 2003, n. 998, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale, cioè non a scopo di profitto, di animali da compagnia al seguito di viaggiatori (proprietario o altra persona che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento).

L'intento del legislatore comunitario è stato sostanzialmente in un primo tempo (la direttiva del 1992) quello di disciplinare, sotto il profilo sanitario, scambi e importazioni a carattere commerciale (anche) di cani e gatti, per poi, appunto nel 2003 con il Regolamento, risolvere il problema delle spedizioni non commerciali, per questo non definite né scambio né importazione ma “movimento”, comunque fonti di rischio sanitario soprattutto nei confronti della rabbia.

Noterà il lettore che il legislatore Comunitario ha utilizzato, per gli spostamenti non commerciali, il termine “movimento”, a differenza di quelli commerciali ai quali riserva, come abbiamo detto, le espressioni “scambio” e “importazione”.

Va anche detto che, relativamente ai requisiti sanitari (es. vaccinazione e identificazione con microchip), le due normative, la prima per gli scambi, la seconda per i movimenti a seguito di viaggiatori, sono identiche: e non potrebbe essere altrimenti. Infatti, logica vuole che se un cane deve essere vaccinato e identificato col microchip per spostarsi a seguito del viaggiatore dalla Spagna all'Italia, lo debba essere anche se oggetto di uno scambio tra questi Paesi.

Ovviamente tra movimenti (**non commerciali**) e scambi o importazioni (**commerciali**) differenze anche importanti ve ne sono, e riguardano soprattutto i profili certificatorio e documentale delle spedizioni.

Per gli spostamenti commerciali sono previsti anche un certificato veterinario di scorta e l'informazione in tempo reale dell'Autorità sanitaria del Paese di destinazione utilizzando la rete telematica comunitaria (sistema TRACES/ANIMO). Inoltre, le spedizioni commerciali sono soggette a un controllo ufficiale, a sondaggio per gli scambi e sistematico al posto di ispezione frontaliero dell'Unione Europea per le importazioni.

Pertanto, è necessario che la persona interessata allo spostamento, per adeguarsi ai pertinenti requisiti sanitari, ne abbia sempre presente la ratio, ovverosia se trattasi di spostamento a carattere:

- commerciale a scopo di profitto (meglio definito scambio o importazione);
- non commerciale al seguito di viaggiatore (meglio definito movimento).

L'esperienza ha dimostrato, a questo proposito, l'esistenza di un rischio elevato che scambi o importazioni (quindi a scopo di profitto) di cani e gatti siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali: si spostano, così, numerosi animali da compagnia, segnatamente cuccioli, come se fossero propri, e quindi con i minori vincoli di certificazione, di informazione sanitaria e fiscali, allo scopo di venderli lucrando sui cospicui profitti in nero derivanti da tale attività illegale in concorrenza sleale con allevatori onesti e a scapito di acquirenti incauti e in buona fede al momento dell'acquisto.

La condotta penalmente sanzionata è dunque il **traffico illecito di animali da compagnia**: tale reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, introduca, trasporti, ceda o riceve nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale e/o delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale.

Le condotte sanzionate amministrativamente, seppur parzialmente analoghe a quelle previste dal reato di traffico illecito prevedono **sanzioni per ogni animale** introdotto illegalmente **anche in assenza della finalità commerciale**.

Per contrastare tali pratiche e garantire un'applicazione uniforme della disciplina in argomento, il Regolamento (CE) 388/2010 ha fissato in **cinque** il numero massimo di animali che possono essere oggetto di uno spostamento non commerciale. Oltre questo numero si applicano i requisiti sanitari previsti in materia di scambi e importazioni a carattere commerciale.

Ciò non significa che uno spostamento di più di cinque cani dalla Slovenia o dalla Croazia all'Italia diventi automaticamente commerciale: può ben rimanere a carattere non commerciale, applicandosi però tutti i requisiti sanitari dello scambio/importazione commerciale.

Questo per garantire la trasparenza della spedizione, la salute ed il benessere degli animali.

Oltre al profilo strettamente sanitario, d'anziché richiamato, agli scambi e alle importazioni (a carattere commerciale) si applicano le condizioni e i requisiti del regolamento (CE) 1/2005 concernente la protezione degli animali durante il trasporto.

Infatti il considerando numero 12 del Regolamento in parola afferma che "il trasporto a fini commerciali non si limita ai trasporti che implicano uno scambio immediato di denaro, beni e servizi, ma include segnatamente i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto".

E' questa una situazione molto ampia, in cui sembra, ad esempio, rientrare il caso di un proprietario di cani che, trasferendosi da uno stato CE ad un altro, li trasporta per allestire a destinazione un allevamento.

Se, dunque, il trasporto è a fini (diretti o indiretti) commerciali, e quindi di profitto, esso ricade anche nel campo di applicazione del Regolamento CE n.1/2005. In particolare, per gli animali da compagnia, compresi, quindi, i cani e gatti, le disposizioni da osservare sono contenute nei seguenti riferimenti di questo Regolamento:

- articolo 3: "condizioni generali di trasporto";
- articolo 4: "documentazione di trasporto";
- articolo 6. "trasportatori";
- Allegato I: "Specifiche tecniche", Capi I, II, III e V.

## **2. Riferimenti normativi e disposizioni**

- Regolamento (CE) 26 maggio 2003, n. 998/2003. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio.
- Regolamento (UE) 388/2010 della Commissione del 6 maggio 2010, recante disposizioni d'applicazione del Regolamento (CE) 998/2003 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale.
- Regolamento (CE) 22 dicembre 2004, n. 1/2005, Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97
- Decisione 2005/91/CE della Commissione del 2 febbraio 2005, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica.
- Direttiva 13 luglio 1992, n. 92/65/CEE Direttiva del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE
- Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, emanato in attuazione della *direttiva 90/675/CEE* e della *direttiva 91/496/CEE* relative all'organizzazione dei controlli veterinari sugli animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità, e successive modifiche;
- Legge 4 novembre 2010, n. 201. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- Nota Ministero della Salute n. DGSA 0013196/P del 17 giugno 2008 con oggetto: "movimentazione di cuccioli di animali da compagnia (in particolare cani). Informazioni circa l'effettuazione della prima vaccinazione nei confronti della rabbia";
- Nota Ministero della Salute n. DGSA 14851-P-I-4.c-b/10 del 10 aprile 2006 con oggetto: "movimentazione tra paesi comunitari e introduzione dai paesi terzi di giovani cani, gatti e furetti: chiarimenti circa l'applicazione della pertinente normativa comunitaria. Concessione deroghe al Regolamento 998/2003/CE limitatamente alla movimentazioni a carattere non commerciale di animali da compagnia";
- Nota Ministero della Salute n. DGSA 32719 dell'8 febbraio 2005 con oggetto: "applicazione del Regolamento 998/2003/CE. Movimentazione intracomunitaria di cani e gatti di età inferiore ai 3 mesi";

## **3. Definizioni**

**Controllo veterinario:** qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante i prodotti di origine animale o gli animali mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale.

**Detentore:** persona fisica o giuridica, a esclusione del trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea.

**Luogo di partenza:** il luogo nel quale l'animale è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto a patto che sia stato sistemato in detto luogo almeno 48 ore prima dell'ora di partenza.

**Lungo viaggio:** viaggio che supera 8 ore, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito.

**Mezzi di trasporto:** veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili usati per il trasporto di animali.

**Movimento:** qualsiasi spostamento di un animale da compagnia tra Stati membri, la sua introduzione o la sua reintroduzione nel territorio della Comunità in provenienza da un paese terzo.

**Organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto:** qualsiasi istituzione permanente, geograficamente limitata, riconosciuta conformemente all'articolo 13, comma 3, in cui animali di una o più specie sono abitualmente tenuti o allevati a fini commerciali o no e destinati esclusivamente all'esposizione e a fini educativi, alla conservazione della specie, alla ricerca scientifica fondamentale o applicata o all'allevamento per esigenze di ricerca.

**Passaporto:** qualsiasi documento che consenta di identificare chiaramente l'animale da compagnia e che contenga le indicazioni che permettono di accertarne lo status in relazione Regolamento 998/2003.

**Scambi e importazioni di cani, gatti e furetti:** spostamento a carattere commerciale (e quindi a scopo di profitto) tra Paesi Membri o loro introduzione da un Paese Terzo nel territorio dell'Unione Europea.

**Trasportatore:** persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi.

**Trasporto:** il movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione.

**Veicolo:** mezzo di trasporto su ruote dotato di motore o trainato.

**Viaggio:** l'intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio.

#### **4. Condizioni sanitarie e di documentazione degli animali oggetto di scambi:**

Per poter essere oggetto di scambi, i cani e gatti devono essere:

- identificati correttamente (per i cani è già obbligatorio il microchip). Premesso che fino al 3 luglio 2012 i gatti si considerano identificati anche se dotati di tatuaggio, purchè leggibile, è comunque opportuno, anche in questo caso, che l'identificazione avvenga mediante microchip che è più sicura;
- scortati singolarmente da un documento ufficiale, denominato passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, conforme al modello ufficiale approvato con la decisione 2003/803/CE;

**[per scaricare il modello di passaporto clicca qui](#)** 📄

- validamente vaccinati nei confronti della rabbia: con l'avverbio "validamente" si intende che l'animale può essere movimentato solo nel periodo di durata dell'immunità che il produttore garantisce (es. un anno). Se vaccinati per la prima volta, trascorsi almeno 21 giorni dalla conclusione del protocollo vaccinale che, per certi vaccini, prevede una seconda inoculazione di richiamo trascorsi 20 giorni dalla prima;
- di età non inferiore ai 3 mesi. E' consentito l'ingresso in Italia di animali vaccinati nei confronti della rabbia **prima dei 3 mesi di età**, ma solo trascorsi 21 giorni dall'ultimazione del protocollo vaccinale. Ciò significa che, se il protocollo vaccinale prevede (foglietto illustrativo) la necessità di effettuare un richiamo, occorre che siano:
  - effettuati ambedue gli interventi profilattici (il primo e il richiamo);
  - trascorsi almeno 21 giorni dal richiamo

**Riassumendo, possono essere introdotti in Italia anche animali vaccinati nei confronti della rabbia prima dei 3 mesi di età sempre che siano trascorsi almeno 21 giorni dall'ultimazione del protocollo, mentre sono escluse le introduzioni di animali non vaccinati, a prescindere dall'età.**

- scortati da un certificato veterinario, conforme al modello E, Parte 1, della direttiva 92/65/CEE, emesso da un veterinario ufficiale anche sotto forma di comunicazione elettronica con sistema TRACES, per informazione dell'autorità veterinaria del luogo di destinazione. Il certificato deve attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione.

**[per scaricare il certificato sanitario modello E, Parte 1, Direttiva 92/65/CE clicca qui](#)** 📄

#### **4.1 Condizioni di registrazione e gestione dell'impianto di provenienza**

L'articolo 4 del *Direttiva CEE 92/65* sopra citata prevede che gli scambi avvengano in provenienza da aziende o esercizi commerciali soggetti a registrazione (cioè notificati all'autorità sanitaria):

- in cui gli animali siano regolarmente visitati;
- operanti in un territorio in cui sia obbligatoria la denuncia in caso di insorgenza di focolai di rabbia;
- che immettano sul mercato solo animali esenti da sintomi di malattia e provenienti da aziende non soggette a restrizioni sanitarie;
- che rispettino il benessere animale.

## 4.2 Condizioni di registrazione del destinatario

I controlli ufficiali veterinari sulle partite oggetto di scambio sono effettuati a sondaggio nel luogo di prima destinazione e non quindi sistematici (cioè su tutte le partite) e alle frontiere.

Pertanto, i commercianti primi destinatari di cani e gatti provenienti da un altro Stato membro sono tenuti a:

- richiedere una registrazione presso l'Ufficio Veterinario Adempimenti CE (per il Friuli Venezia Giulia, via Trieste c/o Autoporto S. Andrea - 34170 Gorizia (GO), PEC: [sanvet-go@postacert.sanita.it](mailto:sanvet-go@postacert.sanita.it), tel.: 0481/21123, fax: 0481/521286, e-mail [UVAC.Friuli@sanita.it](mailto:UVAC.Friuli@sanita.it)). L'Ufficio Veterinario Adempimenti CE programma, sugli scambi, i controlli veterinari non sistematici in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle condizioni sanitarie di legge;
- segnalare l'arrivo degli animali o di prodotti, la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo, nelle ventiquattro ore precedenti;
- conservare per un anno i certificati sanitari ed esibirli a richiesta della competente autorità.

## 5. Condizioni sanitarie e di documentazione degli animali oggetto di importazioni:

A differenza degli scambi, che non prevedono controlli veterinari alle frontiere, nel caso delle importazioni gli animali sono sottoposti ai controlli veterinari di legge sistematicamente: vengono in altre parole controllate tutte le partite in appositi punti di ispezione denominati per l'appunto, PIF (Posti di Ispezione Frontaliera). Per poter essere oggetto di importazioni, i cani e i gatti devono essere:

- identificati correttamente (per i cani è già obbligatorio il microchip). Premesso che fino al 3 luglio 2012 i gatti si considerano identificati anche se dotati di tatuaggio, purchè leggibile, è comunque opportuno, anche in questo caso, che l'identificazione avvenga mediante microchip che è più sicura;

**L'inoculazione del microchip è un atto medico veterinario e può essere effettuato solo da medici veterinari.**

**Nessun altro soggetto è autorizzato né all'acquisto, né all'inoculazione del microchip**

- scortati singolarmente da un documento ufficiale, denominato passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, conforme al modello ufficiale approvato con la decisione 2003/803/CE;

**Il numero di microchip deve essere riportato sul passaporto nella Sezione III punto 1 insieme alla data e alla regione anatomica di inoculazione. Solo in questo modo il passaporto risulta attribuito a un determinato animale. I codici numerici dei microchip di ciascun animale devono, inoltre, essere indicati sul certificato sanitario.**

[per scaricare il modello di passaporto clicca qui](#) 

- scortati da un certificato cumulativo (per l'intera partita) conforme al modello di cui alla decisione 2004/595/CE.

Sul certificato sanitario devono essere indicati tutti i numeri dei microchip di tutti gli animali (Direttiva 92/65CEE – allegato E parte I). L'elenco dei microchip può essere riportato come allegato al certificato sanitario. Deve comunque recare il timbro del veterinario che ha emesso il certificato, con il quale deve costituire un documento unico e indivisibile.

**Le informazioni riportate nel certificato sanitario devono corrispondere a quelle riportate negli altri documenti di accompagnamento della partita (passaporti degli animali, documentazione commerciale, ecc.) e a quelli contenuti nella comunicazione del sistema TRACES.**

[per scaricare il modello di certificato sanitario clicca qui](#) 


Per alcuni Paesi Terzi di provenienza, a maggior rischio sanitario, il certificato deve essere completato anche nella parte relativa all'esame sierologico antirabbico da effettuarsi su di un campione di sangue di ogni animale. L'esito è considerato favorevole quando viene dimostrata la presenza di un titolo di anticorpi antirabbia pari o superiore a 0,5 UI/ml. Il prelievo deve essere eseguito almeno 90 gg prima dell'importazione.

L'esame per la titolazione (dosaggio) degli anticorpi antirabbia deve essere eseguito da un laboratorio riconosciuto dell'UE.

[per scaricare l'elenco dei laboratori dei Paesi terzi autorizzati dalla Commissione europea clicca qui](#) 

ELENCO PAESI TERZI	PASSAPORTO	CERTIFICATO SANITARIO	VACCINAZIONE ANTIRABBICA	TITOLAZIONE ANTICORPI
Andorra (AN)	SI	SI	SI	non richiesta
Antigua e Barbuda (AG)	SI	SI	SI	non richiesta
Antille olandesi (AN)	SI	SI	SI	non richiesta
Argentina (AR)	SI	SI	SI	non richiesta
Aruba (AW)	SI	SI	SI	non richiesta
Australia (AU)	SI	SI	SI	non richiesta
Bahrein (BH)	SI	SI	SI	non richiesta
Barbados (BB)	SI	SI	SI	non richiesta
Bermuda (BM)	SI	SI	SI	non richiesta
Bielorussia (BL)	SI	SI	SI	non richiesta
Bosnia-Erzegovina (BA)	SI	SI	SI	non richiesta
Canada (CA)	SI	SI	SI	non richiesta
Cile (CL)	SI	SI	SI	non richiesta
Città del Vaticano (VA)	SI	SI	SI	non richiesta
Croazia (HR)	SI	SI	SI	non richiesta
Emirati Arabi Uniti (AE)	SI	SI	SI	non richiesta
Federazione russa (RUS)	SI	SI	SI	non richiesta
Figi (FJ)	SI	SI	SI	non richiesta
Giamaica (JM)	SI	SI	SI	non richiesta
Giappone (JP)	SI	SI	SI	non richiesta
Hong Kong (HK)	SI	SI	SI	non richiesta
ISlanda (IS)	SI	SI	SI	non richiesta
Isola Ascension (AC)	SI	SI	SI	non richiesta
Isole Cayman (KY)	SI	SI	SI	non richiesta
ELENCO PAESI TERZI	PASSAPORTO	CERTIFICATO SANITARIO	VACCINAZIONE ANTIRABBICA	TITOLAZIONE ANTICORPI
Isole Falkland (FK)	SI	SI	SI	non richiesta
Isole Vergini britanniche (VG)	SI	SI	SI	non richiesta
Liechtenstein (LC)	SI	SI	SI	non richiesta
Malaysia (MY)	SI	SI	SI	non richiesta
Mauritius (MU)	SI	SI	SI	non richiesta
Mayotte (YT)	SI	SI	SI	non richiesta
Messico (MX)	SI	SI	SI	non richiesta
Monaco (MC)	SI	SI	SI	non richiesta
Montserrat (MS)	SI	SI	SI	non richiesta
Norvegia (N)	SI	SI	SI	non richiesta
Nuova Caledonia (NC)	SI	SI	SI	non richiesta

Nuova Zelanda (NZ)	SI	SI	SI	non richiesta
Polinesia francese (PF)	SI	SI	SI	non richiesta
Saint Kitts e Nevis (KN)	SI	SI	SI	non richiesta
Saint Vincent e Grenadine (VC)	SI	SI	SI	non richiesta
Saint-Pierre e Miquelon (PM)	SI	SI	SI	non richiesta
San Marino (SM)	SI	SI	SI	non richiesta
Sant'Elena (SH)	SI	SI	SI	non richiesta
Santa Lucia (LC)	SI	SI	SI	non richiesta
Singapore (SG)	SI	SI	SI	non richiesta
Stati Uniti d'America - Guam (US)	SI	SI	SI	non richiesta
Svizzera (CH)	SI	SI	SI	non richiesta
Taiwan (TW)	SI	SI	SI	non richiesta
Trinidad e Tobago (TT)	SI	SI	SI	non richiesta
Vanuatu (VU)	SI	SI	SI	non richiesta
Wallis e Futuna (WF)	SI	SI	SI	non richiesta
<b>altri Paesi Terzi non elencati</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>richiesta (titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml effettuata almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima del movimento)</b>



#### 6. Obblighi a destinazione:

**Il primo destinatario di partite di cani e gatti deve, inoltre, rispettare il fermo di 48 ore prima di un successivo movimento tra operatori economici ai sensi del Regolamento 1/2005 CE (art. 2, comma 2, lettere s) e i).**

In caso di eventuale discordanza, è obbligato a:

- segnalare la difformità al Servizio veterinario dell'ASS n. 2 "Isontina" (via Vittorio veneto 169 - 34140 Gorizia tel.: 0481/592813, fax: 0481/592849, e-mail: vet@ass2.sanita.fvg.it) e all'Ufficio Veterinario Adempimenti CE (per il Friuli Venezia Giulia, via Trieste c/o Autoporto S. Andrea - 34170 Gorizia (GO), PEC: sanvet-go@postacert.sanita.it, tel.: 0481/21123, fax: 0481/521286, e-mail UVAC.Friuli@sanita.it).
- non procedere al frazionamento e alla commercializzazione della partita introdotta;

- procedere alla commercializzazione degli animali introdotti solo dopo aver verificato presso l'UVAC che detti animali non debbano essere sottoposti a controllo, nel caso eccezionale in cui non sia stato possibile effettuare la segnalazione nelle 24 ore precedenti all'arrivo della partita;
- rispettare qualunque disposizione impartita a tutela della salute pubblica o della sanità animale.

Il primo destinatario deve, inoltre:

- provvedere all'isolamento dell'intera partita di animali qualora siano presenti soggetti che manifestano sintomi di malattie denunciabili ai sensi delle vigenti disposizioni e chiedere l'immediato intervento del Servizio veterinario dell'ASS n. 2 "Isontina";
- verificare la presenza dei microchip e la loro corrispondenza con i passaporti individuali e la documentazione sanitaria di accompagnamento;
- verificare le modalità con le quali si è realizzato il trasporto sotto il profilo del benessere animale, assicurando, quando necessario, immediate cure agli animali, comunicando al Servizio veterinario dell'ASS n. 2 "Isontina" e all'Ufficio Veterinario Adempimenti CE per il Friuli Venezia Giulia il mancato rispetto delle prescrizioni relative al benessere animale.

## **7. Contrasto al traffico commerciale illecito di cani e gatti:**

La legge 4 novembre 2010, n. 201, all'art.4, ha previsto il reato di traffico illecito di animali da compagnia.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, quindi nell'ambito di uno scambio o di una importazione commerciali, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale cani e gatti, privi di sistemi per l'identificazione individuale (microchip) e delle necessarie certificazioni sanitarie (TRACES) e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo gli stessi animali in violazione del citato comma 1.

La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti protezionistici.

Il traffico illecito, come sopra descritto, molto spesso integra anche la violazione di norme penali che, tutelando il benessere degli animali, sanzionano gli atti di maltrattamento, come nel caso di un viaggio in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze (art. 727, comma 2, Codice Penale).

## **8. La protezione degli animali durante il trasporto:**

Il regolamento 1/2005 si applica al trasporto di tutti gli animali vertebrati vivi, quindi anche cani e gatti, all'interno della Comunità e in **relazione con un'attività economica**

### **8.1 Le principali definizioni**

**animali:** animali vertebrati vivi;

**guardiano:** persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio;

**posto di ispezione frontaliero:** posto di ispezione designato e riconosciuto per espletare i controlli veterinari sugli animali provenienti da paesi terzi alle frontiere del territorio della Comunità;

**contenitore:** qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usato per il trasporto di animali che non sia un mezzo di trasporto;

**viaggio:** l'intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio;

**detentore:** persona fisica o giuridica, a esclusione del trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea;

**mezzi di trasporto:** veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili usati per il trasporto di animali;  
luogo di partenza: il luogo nel quale l'animale è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto a patto che sia stato sistemato in detto luogo almeno 48 ore prima dell'ora di partenza.

**trasporto:** il movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione;

**trasportatore:** persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;

**veicolo:** mezzo di trasporto su ruote dotato di motore o trainato.

## 8.2 La regola generale: evitare sofferenze inutili

Nessuno è autorizzato a trasportare animali in modo tale da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.

Inoltre devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- sono state previamente considerate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare le esigenze degli animali durante il viaggio;
- gli animali sono idonei per il viaggio previsto;
- i mezzi di trasporto sono rispondenti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- il personale che accudisce gli animali è formato o, secondo il caso, idoneo a tal fine e espleta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;
- il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;
- agli animali è garantito un sufficiente spazio e un'altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto;
- acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, e sono idonei per qualità e quantità alla loro specie e taglia.

## 8.3 La documentazione di trasporto: tracciabilità e programmazione del viaggio

Sui certificati sanitari è necessario specificare:

- la loro origine e proprietà;
- il luogo di partenza;
- la data e l'ora di partenza;
- il luogo di destinazione;
- la durata prevista del viaggio.

Il trasportatore deve esibire questa documentazione su richiesta dell'autorità competente.

## 8.4 Trasportatori: responsabilità e autorizzazione

I trasportatori devono essere autorizzati dall'autorità competente. Copia dell'autorizzazione è esibita all'autorità competente allorché si trasportano animali.

I trasportatori:

- devono osservare le norme tecniche del regolamento CE 1/2005 (riportate negli allegati);
- affidano l'accudimento degli animali al conducente del mezzo purché abbia seguito un'apposita formazione;
- se il conducente non è formato, assicurano che un guardiano accompagni ogni partita di animali. Questa condizione non è necessaria qualora gli animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e, ove necessario, dotati di distributori automatici non capovolgibili e contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia di quella prevista.

## 8.5 La risoluzione dei problemi: le azioni d'emergenza

L'autorità competente, quando riscontra che una qualsiasi disposizione del regolamento CE n. 1/2005 non è o non è stata rispettata, intraprende o impone alla persona responsabile degli animali di intraprendere tutte le azioni necessarie per salvaguardare il benessere degli animali.

Dette azioni non devono essere tali da causare sofferenze inutili o addizionali agli animali e sono proporzionate alla gravità dei rischi in questione. L'autorità competente recupera i costi di dette azioni nel modo appropriato.

A seconda delle circostanze del caso, tali azioni possono comprendere:



- il cambiamento del conducente o del guardiano,
- la riparazione temporanea del mezzo di trasporto in modo da evitare lesioni immediate agli animali;
- il trasferimento della partita o di parte di essa su un altro mezzo di trasporto
- la restituzione degli animali al punto di partenza per la via più diretta, o l'autorizzazione a far proseguire gli animali verso il luogo di destinazione per la via più diretta, se questo corrisponde maggiormente al benessere degli animali;
- la restituzione degli animali al punto di partenza per la via più diretta, o l'autorizzazione a far proseguire gli animali verso il luogo di destinazione per la via più diretta, se questo corrisponde maggiormente al benessere degli animali;
- lo scarico degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura fino a quando il problema non sia risolto

Qualora si debbano intraprendere le azioni sopra elencate a causa dell'inosservanza del regolamento e sia necessario trasportare gli animali in violazione di alcune delle disposizioni del regolamento stesso, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione per il trasporto di tali animali. L'autorizzazione identifica gli animali in questione e definisce le condizioni alle quali essi possono essere trasportati fino a che non si realizzi il pieno rispetto del presente regolamento. Tale autorizzazione accompagna gli animali.

L'autorità competente si adopera senza indugio affinché siano intraprese le azioni necessarie nel caso in cui la persona responsabile di detti animali non possa essere contattata o non si attenga alle istruzioni.

Ove necessario, le autorità competenti forniscono assistenza al trasportatore per agevolare la realizzazione delle azioni d'emergenza resesi necessarie.

## 8.6 La base della protezione animale: l' idoneità al trasporto

Possono essere trasportati solo animali idonei al viaggio previsto. Le condizioni di trasporto non devono essere tali da esporre l'animale a **lesioni o a sofferenze inutili**.

Non sono idonei al trasporto gli animali:

- malati, o che presentino lesioni o problemi fisiologici;
- che non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
- le femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;
- i cani e i gatti di meno di otto settimane di età, tranne quando sono accompagnati dalla madre (Allegato I - Capo I, Punto 2 lettera f) del Regolamento 1/2005);

**E' vietato trasportare cani e gatti non deambulanti, con ferite aperte gravi, con prolapsi e stati fisiologici che creano nell'animale condizioni predisponenti agli effetti nocivi dello stress da trasporto, gravidanza oltre il 90% del periodo normale di gestazione, cordone ombelicale non cicatrizzato (Allegato I - Capo I, Punto 2 del Regolamento 1/2005).**

**L' idoneità per animali che presentano malattie o ferite lievi, nei casi dubbi, deve essere certificata da un medico veterinario (Allegato I - Capo I, Punto 3 lettera a) del Regolamento 1/2005).**

Non è ammessa la somministrazione di sedativi ad animali destinati a essere trasportati, a meno che ciò non sia strettamente necessario per assicurare il loro benessere e soltanto su prescrizione veterinaria.

## 8.8 Mezzi e pratiche di trasporto: evitare sofferenze inutili

I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature devono essere costruiti, mantenuti e utilizzati (es. nel modo di guidare) in modo da:

- evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse;
- essere puliti e disinfettati;
- evitare che gli animali fuggano o cadano fuori ed essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti;
- assicurare che si possa mantenere la quantità e la qualità dell'aria appropriata a seconda delle specie trasportate;
- garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura;
- presentare una superficie d'impiantito antiscivolo;
- presentare una superficie d'impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci;
- fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto.

Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli deve essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.

I veicoli su cui gli animali sono trasportati devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi, eccetto qualora questi siano trasportati in contenitori.

Gli animali possono essere trasportati soltanto in condizioni in cui è possibile mantenere la qualità dell'aria e la temperatura entro limiti appropriati per l'intero viaggio, tenendo conto delle specie trasportate.

### **8.9 Il trasporto in contenitori: caratteristiche particolari**

I contenitori in cui sono trasportati animali devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi e la parte alta del contenitore.

Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre tenuti con la parte superiore in alto e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori sono fissati in modo da evitare che si spostino durante la marcia del mezzo di trasporto.

I contenitori superiori ai 50 kg devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamente fissati al mezzo di trasporto su cui sono caricati. I contenitori sono assicurati al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio per evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo di trasporto.

Le merci trasportate nello stesso mezzo di trasporto degli animali devono essere posizionate in modo da non causare lesioni, sofferenze o disagi agli animali. Allorché su un mezzo di trasporto sono caricati su più livelli contenitori con animali, si devono prendere le precauzioni necessarie per:

- evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore;
- assicurare la stabilità dei contenitori;
- assicurare che la ventilazione non sia impedita.

### **8.10 Trattamento degli animali: corretta custodia, separazione ambiente di viaggio**

E' proibito:

- percuotere gli animali;
- comprimere parti sensibili del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili.

Gli animali devono essere accuditi e trasportati separatamente nei seguenti casi:

- animali di specie diverse;
- animali di taglia o età significativamente diverse;
- maschi sessualmente maturi e femmine;
- animali reciprocamente ostili.

Durante il trasporto si deve assicurare una ventilazione sufficiente a soddisfare pienamente i bisogni degli animali tenendo conto, in particolare, del loro numero e tipo e delle condizioni meteorologiche previste per il viaggio. I contenitori devono essere sistemati in modo tale da non impedirne la ventilazione.

Gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l'opportunità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati.

### **8.11 Intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione: acqua e alimenti**

I cani e gatti trasportati devono essere nutriti a intervalli non superiori a 24 ore e abbeverati a intervalli non superiori a otto.

**Devono essere disponibili per iscritto istruzioni chiare sulla somministrazione di alimenti e acqua (Allegato I - Capitolo V del Regolamento 1/2005).**

**L'acqua e gli alimenti devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione (Allegato I - Capo III, punto 2.7 del Regolamento 1/2005).**

## **9. Condizioni sanitarie e di documentazione per scambi e importazioni di altre specie animali:**

Il Legislatore Comunitario ha armonizzato anche le norme di polizia sanitaria relative agli scambi e alle importazioni di altri animali, con la direttiva 92/65/CEE, attuata nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo. n. 633 del 12 novembre 1996.

Anche per queste specie animali vi sono delle condizioni generali. Gli animali possono essere oggetto di scambi e di importazioni da Stati autorizzati soltanto se soddisfano le specifiche disposizioni rispettivamente previste per ogni singola specie e provengono da una azienda o esercizio commerciale registrati, previo impegno dei loro responsabili a:

- farli visitare regolarmente;
- denunciare le malattie soggette a denuncia obbligatoria e quelle per le quali è stato istituito un programma nazionale di lotta o sorveglianza;
- rispettare le specifiche misure di lotta contro le malattie oggetto di un programma di lotta o di sorveglianza;
- immettere in commercio solo animali esenti da sintomi di malattie e provenienti da aziende o zone soggette a restrizioni per motivi di polizia sanitaria e, per gli animali per i quali non è prescritto che siano accompagnati da un certificato sanitario o da un documento commerciale, immetterli sul mercato solo se accompagnati da un'autocertificazione attestante che essi non presentano, al momento della spedizione, alcun segno clinico di malattie e che l'azienda non è stata sottoposta a misure restrittive di polizia sanitaria;
- assicurare il rispetto del benessere animale.

Ai fini degli scambi, gli esercizi commerciali che detengono in modo permanente o anche a titolo occasionale animali delle specie di seguito elencate:

- sono soggetti alla registrazione presso l'autorità sanitaria ufficiale;
- devono tenere un registro in cui sono iscritte le forniture e le consegne. Il registro deve essere conservato per un periodo non inferiore a sei mesi in modo da poterlo presentare, su richiesta, all'autorità competente

### **Scimmie**

Le scimmie (simiae e prosimiae) devono:

- provenire esclusivamente da organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti per essere destinate solo ad altri organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti;
- essere accompagnate da un certificato sanitario.

### **Uccelli**

Gli uccelli diversi dai volatili da cortile (polli, anatre, oche, tacchini, ecc.) devono:

- provenire da una azienda nella quale non sono stati diagnosticati casi di influenza aviaria nei trenta giorni precedenti la spedizione
- provenire da una azienda o da una zona non soggetta a misure restrittive per la malattia di Newcastle provenire da una azienda o da una zona non soggetta a misure restrittive per la malattia di Newcastle
- se in provenienza da un Paese terzo, essere sottoposti a quarantena nell'azienda di prima destinazione dopo la loro introduzione nel territorio comunitario.

In particolare, gli psittacidi devono:

- non provenire da una azienda, né essere stati in contatto con animali di una azienda, in cui sono stati diagnosticati casi di psittacosi (clamidia psittaci);
- essere identificati con metodi stabiliti in sede comunitaria;
- essere accompagnati da un documento commerciale vistato dal veterinario ufficiale o, se proveniente da Stati membri che lo consentono, dal veterinario responsabile dell'azienda o dell'esercizio commerciale di origine, a ciò legittimato dalla autorità competente.

### **Lagomorfi**

I lagomorfi devono:

- non provenire da una azienda nella quale si sia verificato un sospetto o un caso di rabbia nel corso dell'ultimo mese precedente la spedizione né essere stati in contatto con animali di tale azienda;
- provenire da una azienda nella quale nessun animale presenti segni clinici di mixomatosi;
- essere accompagnati da un certificato sanitario.

Considerata la complessità e la non esaustività delle indicazioni contenute nella presente linea guida in relazione alle molteplici fattispecie concrete, gli interessati possono contattare preventivamente l'autorità veterinaria del luogo di partenza per acquisire ulteriori informazioni utili alla predisposizione del viaggio.